

# SPAZIO AZIENDE

## Rubrica di Informazione Fiscale

Numero 71 - Maggio 2010

a cura di: **Ascom Se.Ter.Vit.**  
consulenze e servizi integrati per le aziende  
contabile - fiscale - commerciale - amministrativa  
ACCREDITATA ASCOM CONFCOMMERCIO VITERBO

SPEDIZIONE MENSILE RISERVATA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO CONTABILITÀ

**I N Q U E S T O N U M E R O :**

- **Ultime Novità Fiscali.**
- **Nuove modalità per il rimborso dell'Iva assolta nell'UE.**
- **Scadenzario del mese di Maggio 2010.**

**SPAZIO AZIENDE - Maggio 2010**



**P E R M A G G I O R I I N F O R M A Z I O N I R I V O L G E R S I A :**

ASCOM SE.TER.VIT. SAS di Zaccani A. & C. - Via Monte S.Valentino, 2 - 01100 Viterbo (VT)  
Tel 0761/308836-Fax 0761/226649 - e.mail: [ascomvt@ascomviterbo.it](mailto:ascomvt@ascomviterbo.it) - Web: [www.ascomviterbo.it](http://www.ascomviterbo.it)

## SPAZIO AZIENDE – maggio 2010

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Minimo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti</b></p> <p><b>Sentenza CTP Bari n. 71/01/10</b></p>	<p>Uno scostamento “minimo” tra i ricavi dichiarati e i ricavi desumibili dall’applicazione degli studi di settore (nel caso specifico pari al 5,7%) non è sufficiente a giustificare la rettifica del reddito dichiarato.</p> <p>Ciò anche in presenza della contestazione dell’Ufficio in merito all’antieconomicità dell’attività, in quanto il contribuente può, per vari motivi, anche di carattere psicologico, proseguire nello svolgimento dell’attività pur in assenza di un’adeguata remunerazione economica.</p>
<p><b>TARSU e aziende agrituristiche</b></p> <p><b>Sentenza CTR Liguria 7.9.2009, n. 165/04/2009</b></p>	<p>Le aziende agrituristiche non essendo equiparabili, ai fini della TARSU, alle imprese alberghiere, sono tenute al pagamento di tale imposta usufruendo delle agevolazioni previste per le imprese agricole.</p>
<p><b>Nuovi elenchi clienti fornitori di Paesi c.d. “black list”</b></p> <p><b>Decreto MEF 30.3.2010</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 16.4.2010, n. 88 il Decreto che stabilisce le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione prevista dal DL n. 40/2010 che i soggetti passivi IVA italiani che hanno effettuato cessioni / acquisti di beni ovvero prestazioni di servizi con operatori residenti in Paesi c.d. “black list” devono presentare all’Agenzia delle Entrate a decorrere dalle operazioni poste in essere dall’1.7.2010.</p>
<p><b>Agevolazioni piccola proprietà contadina</b></p> <p><b>Sentenza CTR Puglia 7.1.2010, n. 3/08/2010</b></p>	<p>I termini per la produzione del certificato definitivo attestante lo status di coltivatore diretto ai fini della fruizione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina sono perentori. Di conseguenza, in caso di ritardo nella presentazione dello stesso per cause imputabili al contribuente le agevolazioni sono revocate.</p>
<p><b>Area vincolata a verde pubblico</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 9.3.2010, n. 5737</b></p>	<p>Non è soggetta ad ICI l’area che, in base al Piano regolatore generale è vincolata a verde pubblico o a verde pubblico attrezzato, non potendo la stessa essere definita fabbricabile.</p>
<p><b>Decorrenza aumenti contributi INARCASSA</b></p> <p><b>Deliberazione Inarcassa 26.3.2010</b></p>	<p>L’aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo applicabile da architetti ed ingegneri decorre dall’1.1.2011.</p> <p>Inoltre, “l’incremento del contributo soggettivo stabilito dalle nuove norme verrà calcolato a partire dai redditi 2010”.</p>

## COMMENTI

### NUOVE MODALITA' PER IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA NELL'UE

Dal 2010 è stata introdotta una **nuova procedura di rimborso**, a carico delle ditte italiane, per l'**IVA assolta in un altro Stato UE** in relazione a beni e servizi ivi acquistati / importati.

Infatti, ora è necessario presentare un'apposita istanza **direttamente all'Agenzia delle Entrate** utilizzando uno specifico sito Internet messo a disposizione da quest'ultima.

Le istanze di rimborso IVA **pervenute all'Agenzia delle Entrate** saranno oggetto, da parte della stessa, di una "**verifica**" e successivamente, se "nulla – osta", **inoltrate allo Stato UE competente per il rimborso**.

#### MODALITÀ OPERATIVE

L'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE per i beni ed i servizi ivi acquistati / importati va presentata dalla ditta italiana:

- ⇒ all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica**;
- ⇒ distintamente per ciascun periodo d'imposta, **entro il 30.9 dell'anno successivo al periodo di riferimento** "*nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso*".



I requisiti delle istanze di rimborso, richiesti da ciascun Stato UE, sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

L'istanza va presentata dalla ditta italiana secondo le seguenti modalità:

1. **direttamente**, tramite "**Entratel**" o "**Fisconline**";
2. **tramite un "intermediario abilitato"**, incaricato della trasmissione telematica;
3. **tramite le Camere di commercio italiane all'estero** che hanno ottenuto il riconoscimento governativo ex Legge n. 518/70;
4. **avvalendosi** di soggetti **delegati** in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa".

L'Agenzia delle Entrate **entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di rimborso** da parte dell'operatore italiano **inoltra la stessa allo Stato UE competente per il rimborso**, salvo il riscontro di una **causa ostativa**.

#### Cause ostative all'inoltrato dell'istanza

L'Agenzia delle Entrate **provvede all'inoltrato dell'istanza** presentata dalla ditta italiana **allo Stato UE di rimborso eccetto** i casi in cui, **durante il periodo di riferimento del rimborso**, la stessa:

- a) **non ha svolto** attività d'impresa, arte o professione;
- b) ha effettuato **unicamente operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'IVA** (operazioni esenti / non soggette);



Se il soggetto passivo ha effettuato **solo in parte operazioni esenti**, l'ammontare del rimborso è ammesso in misura **proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione**.

- c) ha adottato il **regime dei minimi**;
- d) ha adottato il **regime speciale dei produttori agricoli**.

In presenza di una delle suddette circostanze l'Agenzia delle Entrate **notifica alla ditta italiana** che ha presentato l'istanza di rimborso un "**provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltrato**".



Avverso tale provvedimento è possibile **proporre ricorso** “secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario”.



#### Dati richiesti nell'istanza di rimborso

Nell'istanza di rimborso devono essere indicati i seguenti dati:

cognome e nome, per le imprese individuali / denominazione ovvero ragione sociale, per le società
indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni
indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail)
numero di telefono
descrizione dell'attività economica esercitata per la quale i beni e servizi sono acquistati tramite i codici NACE di cui al regolamento CE 20.12.2006, n. 1893
periodo del rimborso
numero di partita IVA del richiedente
dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC
per ciascuna fattura o documento di importazione: – nome e indirizzo completo del cedente o prestatore – (tranne il caso di importazione), numero della partita IVA o codice fiscale del cedente o prestatore – (tranne il caso di importazione), prefisso ISO dello Stato UE di rimborso – data e numero della fattura o del documento di importazione – base imponibile e importo dell'IVA espressi nella valuta dello Stato UE di rimborso – importo dell'IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso – percentuale di detrazione – descrizione della natura di beni e servizi acquistati indicata mediante i codici e subcodici di cui al regolamento CE 30.11.2009, n. 1174

### SCADENZARIO Mese di MAGGIO

#### Lunedì 17 maggio

<b>Iva</b> <b>CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IVA</b> <b>DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di aprile.

<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES)
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della prima rata fissa per il 2010 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

**Giovedì 20 maggio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
---	---

**Martedì 25 maggio**

<b>IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).
--	--

**Lunedì 31 maggio**

<b>Mod. 730/2010</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ e del 5‰, con rilascio da parte del CAF/professionista abilitato dell'apposita ricevuta mod. 730-2;</li> <li>• Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del nuovo mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.